Ius Ecclesiae, 18 (2006), p. 29-60

PABLO GEFAELL

IL DIRITTO CANONICO ORIENTALE NEI LAVORI DEL CONCILIO VATICANO I. VOTI DEI CONSULTORI DELLA COMMISSIONE PREPARATORIA PER LE MISSIONI E LE CHIESE ORIENTALI

1. Introduzione. — 2. Cornice storica del Vaticano I: *a*) Vicende geopolitiche. *b*) Vicende ecclesiali. — 3. Genesi ed organizzazione del lavoro preparatorio del Vaticano I. — 4. L'uniformità di disciplina. — 5. I voti dei consultori della Commissione orientale.

1. *Introduzione.*

Nel 1995 è stato aperto il Fondo *Concilio Vaticano I* dell'Archivio Segreto Vaticano (ASV). Di questo Concilio si è scritto molto, moltissimo. Si è approfondito soprattutto ciò che riguarda i suoi temi centrali: l'infallibilità pontificia ed il primato di giurisdizione del Santo Padre. Non mi inoltrerò ora nell'analisi di questi argomenti, bensì nel più modesto ambito dei lavori della Commissione per le Missioni e le Chiese orientali preparatoria di quell'assise ecumenica. Tale Commissione si è limitata allo studio di punti particolari della disciplina delle Chiese orientali, evitando altresì di entrare nella scottante questione della nomina dei vescovi e patriarchi orientali, regolata dalla allora appena promulgata bolla *Reversurus* [1].

---

[1] PIUS IX, Litt. Ap. «Reversurus ex hoc mundo», 12 luglio 1867, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, Akademische Druck - und Verlagsanstalt Graz, Graz 1971 (Ripr. facs. dell'edizione: Tipografia delle belle arti, Roma 1857), pars prima, vol. IV, pp. 304-317. Per la sua preparazione ecc. cfr. MANSI XL, coll. 745-1132; il testo in *ibid.* coll. 1025-1032. Cfr. anche, P. PRESSUTTI, *Gli affari religiosi d'Oriente e la Santa Sede, ossia la bolla Reversurus del 12 luglio 1867. Osservazioni con appendice di docu-*

Malgrado questa Commissione non abbia affrontato i temi centrali del Concilio, i suoi lavori non mancano di interesse: in quella Commissione, infatti, si è svolto il primo tentativo di una compilazione ufficiale del diritto delle Chiese orientali cattoliche. Anche se la sospensione del Concilio arrestò ogni possibilità di sviluppo di tale compilazione, a mio avviso, le ricerche per la raccolta delle fonti, la loro sistemazione e le proposte normative avanzate dai Consultori nei loro voti sono un materiale di grande valore per lo studioso del diritto della Chiesa.

Diversi autori prima di me hanno lavorato su questa Commissione orientale preparatoria. Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, il domenicano Salvatore Manna [2], tra l'altro, presentava il riassunto di un paio di voti di quella Commissione, ma non poté offrire i completi riferimenti di archivio, perché il Fondo dell'ASV non era ancora aperto al pubblico né sistemato. Diversi anni dopo, nel 1981, l'Archimandrita ortodosso Costantin Patelos [3] pubblicò un dettagliato lavoro sulle vicende degli orientali al Vaticano I, ma questo autore si limitava ad attingere al materiale pubblicato sul Mansi [4] perché non aveva potuto accedere al Fondo *Concilio Vaticano I* dell'ASV: quindi, riconoscendo schiettamente che i voti dei Consultori non erano stati pubblicati sul Mansi, Patelos non poteva offrire uno studio diretto su di essi e, perciò, la sua ricerca e le sue conclusioni sono basati soltanto sulle discussioni della Commissione su tali voti. Questa circostanza limitava molto la comprensione del lavoro svolto da quella Commissione, come dirò poco più avanti.

---

menti pel sacerdote Pietro Pressutti, coi tipi del Salviucci, Roma 1870; S. MANNA, *Il vicino oriente e i retroscena della bulla «Reversurus» (1867)*, estratto di «Sapienza» 24/4 (1971), Ed. Domenicane, Napoli 1971.

[2] S. MANNA, *Chiesa latina e Chiese Orientali all'epoca del Patriarca Giuseppe Valerga (1813-1872)*, Dissertatio Pont. Inst. Orientali, Roma 1969, «pro manuscripto». Di cui è stato pubblicato soltanto uno excerpta: S. MANNA, *Chiesa latina e Chiese Orientali all'epoca del Patriarca Giuseppe Valerga (1813-1872)*, P.I.O., Excerpta e dissertatione ad lauream, Napoli 1972.

[3] C.G. PATELOS, *Vatican I et les évêques uniates. Une étape éclairante de la politique romaine à l'égard des Orientaux (1869-1870)*, Editions Nauwelaerts, Louvaine-la-Neuve, 1981.

[4] Cfr. J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, L. PETIT & J-B. MARTIN (eds.), Akademische Druck - und Verlagsanstalt Graz, Ripr. facs., Graz 1960-1961, 55 vols. in 59 tt. Concretamente, ci interessano i vols. XLIX-LIII.

Come ho accennato sopra, il fatto di non aver conosciuto i voti originali fa sì che lo studio delle discussioni della Commissione riesca assai limitato, perché manca il sostrato (il voto) da cui prendeva avvio la discussione. Per tale motivo, a un primo sguardo le discussioni dei membri della Commissione possono apparire assai superficiali e non riflettono bene la serietà del lavoro che c'è dietro. Si capisce, quindi, che Patelos faccia valutazioni assai negative riguardo alla competenza scientifica dei consultori (5). Può darsi che egli abbia una parte di ragione nella sua accusa all'impostazione latinizzante e poco rispettosa dell'autonomia disciplinare delle Chiese orientali che le direttive indicate dal presidente Barnabò imponevano alla Commissione, ma mi sembra ingiusto sottovalutare la competenza canonica dei consultori senza aver letto i loro voti.

Quindi, ora che questi documenti sono accessibili è opportuno presentare i voti dei consultori della Commissione preparatoria per le Missioni e le Chiese orientali del Concilio Vaticano I (6).

Per arrivare in modo adeguato alla presentazione dei voti dei consultori, bisogna percorrere un cammino di avvicinamento graduale.

2. *Cornice storica del Vaticano I.*

Tra le domande più sorprendenti cui mi sono imbattuto nel Fondo «Concilio Vaticano I» dell'Archivio Segreto Vaticano si trova la seguente: «Dubbio 1: Se atteso specialmente il fine generale cui è diretto il futuro Concilio Ecumenico e le favorevoli circostanze, nelle quali si terrà, debba il medesimo avere particolari riguardi per le Chiese di rito Orientale ...» (7). È veramente sor-

---

(5) Cfr. PATELOS, *o. c.*, p. 141; vide infra, nota 75.

(6) Cfr. P. GEFAELL, *Il Primo Concilio Vaticano e gli orientali. Voti dei consultori della Commissione preparatoria per le Missioni e le Chiese orientali*, Pontificium Institutum Orientale - Facultas Iuris Canonici Orientalis, Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Romae 2005.

(7) Commissione relativa alle Chiese e Missioni orientali pel futuro Concilio Ecumenico, *Dubbi sul voto del Patriarca di Gerusalemme, G. Valerga, Consultore, «In qual modo debbano essere nel Concilio Ecumenico trattate le materie riguardanti le Chiese di rito Orientali», agosto 1869*, in ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Fondo *Concilio Vaticano I* [d'ora in poi: ASV, *Conc. Vat. I*], busta 149, f. 245r, p. 19.

prendente sentir parlare di «favorevoli circostanze» in quell'epoca... Quali erano queste «favorevoli circostanze»? Dal punto di vista geo-politico, sembrerebbe che gli Stati Pontifici non fossero in peggior momento di allora. E, dal punto di vista ecclesiale, cosa può aver fatto pensare ad una congiuntura propizia per i rapporti con le Chiese di Oriente?

a) *Vicende geopolitiche.*

Tenere conto delle vicende storiche del secolo XIX in ambito civile, serve per capire la portata del loro influsso sugli atteggiamenti degli ecclesiastici durante il Concilio Vaticano I e, più in concreto, sulla Commissione orientale preparatoria. Tale cornice spiega, da un lato, l'atteggiamento difensivo, apologetico e — per reazione — autoritario e centralizzante, adottato da molti nella Curia romana.

I successi più vicini alla celebrazione del Concilio ebbero ripercussioni immediate su di esso. La guerra austro-prussiana impedì a Pio IX di convocare il concilio per il 18° centenario del martirio dei Santi Pietro e Paolo (1867), come voleva inizialmente. Inoltre, la guerra franco-prussiana del 1870 fu la causa dell'abbandono della guarnigione francese protettrice di Roma (8), circostanza che permise poi l'ingresso dell'esercito italiano dalla breccia di Porta Pia (20 settembre 1870), provocando la sospensione *sine die* del Concilio Vaticano I (20 ottobre 1870) e confortando il processo di unità nazionale italiana.

Questa situazione aveva prodotto nell'animo di parecchi ecclesiastici una «psicologia da *stato d'assedio*» (9) che nella riflessione ecclesiologica tendeva a difendersi accentuando gli aspetti giuridico-istituzionali, centralisti ed autoritari (10). Tuttavia, in mezzo a

---

(8) Cfr. voce *Franco-Prussian War*, in «The Columbia Encyclopedia» [http://bartleby.com/65/fr/FrancoPr.html].

(9) Cfr. P. PETRUZZI, *Chiesa e società civile al Concilio Vaticano I*, («Analecta Gregoriana» 236) Pontificia Università Gregoriana Editrice, Roma 1984, p. 11.

(10) Cfr. J.M.G. GÓMEZ-HERAS, *Temas dogmáticos del concilio Vaticano I: aportación de la Comisión Teológica preparatoria a su obra doctrinal: votos y esquemas inéditos*, vol. 1, Vitoria 1971, pp. 10-11. La corrente ultramontana, quindi, si affermava a scapito di quella gallicana: cfr. Y. M.-J. CONGAR, "L'Ecclésiologie de la révolution française au Concile du Vatican sous le signe de l'affirmation de l'autorité", in AA.VV., *L'Ecclésiologie au XIXe siècle*, («Unam Sanctam» 34), Paris 1960, pp. 77-114.

quell'ecatombe europea, a giudizio di molti ecclesiastici e dello stesso Pio IX, le circostanze dell'Oriente cristiano sembravano propizie.

Nell'Europa centro-orientale il movimento romantico-nazionalistico si concretizzò nel Panslavismo [11], che promuoveva l'unità culturale e addirittura politica di tutti gli Slavi, col desiderio di collaborare all'emancipazione dei popoli slavi negli imperi austriaco ed ottomano. In Russia, dopo l'umiliante sconfitta della guerra di Crimea (1853-1856), per reazione, il gruppo di autocrati slavofili appoggiò con ardore il Panslavismo, mentre gli occidentalizzanti avevano stabilito parecchi contatti con l'alta società dell'Europa dell'ovest, creando anche un terreno propizio per nutrire alcune aspirazioni ecumeniche.

Malgrado la Restaurazione, lo spirito imperante nel secolo XIX innescò anche nel seno dell'Impero ottomano molti fermenti nazionalistici, indipendentisti e di liberazione. La più importante riforma del cosiddetto periodo del *Tanzimato* (1839-1870), fu quella che assicurava l'onore, la vita e la proprietà di tutti i sudditi ottomani, senza distinzione di razza o di religione. Ciò poneva i cristiani in una situazione molto migliore di quella che avevano sopportato sino a quel momento riguardo ai loro diritti civili. Durante questo periodo, la Sublime Porta concesse gradualmente l'emancipazione civile ai cattolici dell'impero ottomano [12], sottraendoli alla giurisdizione civile dei patriarchi ortodossi [13], fino allora

---

(11) Cfr. A. TAMBORRA, *Panslavismo e solidarietà slava*, Marzoratti, Milano 1955; e anche: voce *Pan-slavism* in «The Columbia Encyclopedia» [http://bartleby.-com/65/pa/PanSlavi.html].

(12) C.A. FRAZEE, *Catholics and Sultans. The Church and the Ottoman Empire (1453-1923)*, Cambridge University Press, London-New York 1983, pp. 259-260.

(13) Visto che il «patrik» doveva essere eletto dalla comunità armena e non dal Papa, da parte sua Pio VIII nominò un arcivescovo-primate armeno cattolico, parallelo al «patrik» civile, che doveva rispondere soltanto a Roma: cfr. PIUS VIII, Litt. Ap. *Quod iamdiu*, 6 luglio 1830, in R. DE MARTINIS (ed.), *Ius Pontificium de Propaganda Fide*, Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, Romae 1888-1895, Pars prima, vol. IV, pp. 729-731. Bisogna ricordare che a quell'epoca nell'impero ottomano vigeva il sistema del *millet*, secondo il quale ogni comunità etnico-religiosa si reggeva civilmente sulla propria disciplina e, quindi teoricamente i suoi capi religiosi erano anche capi civili della comunità (cfr. V. POGGI, *L'Islam e la tolleranza. Il rapporto con la diversità: una interpretazione storica*, in «Orientamenti» 5-6 [1994], p. 24). Più tardi, nel 1845, Hassun riuscì ad unificare le due figure («patrik» civile e primate ecclesiastico): cfr. FRAZEE, *Catholics and Sultans*, o. c., pp. 261-262.

esercitata anche sui cattolici perché non riconosciuti dalle autorità civili come comunità diverse. Inoltre, nel 1856 furono accordati pieni diritti civili e politici ai sudditi cristiani e si concedette ai patriarchi e ai vescovi il libero esercizio della propria autorità civile [14]. Purtroppo, ciò provocò la reazione della popolazione musulmana [15]: durante l'anno 1860 vi furono gravissimi episodi di massacri di cristiani in Libano e a Damasco, richiedendo l'intervento della Francia che occupò la regione in soccorso dei cristiani [16]. In seguito ad accordi internazionali, gli ottomani concessero l'autonomia al «governatorato generale del Libano», regione a maggioranza cristiana e sotto protezione occidentale (francese), status che rimase in vigore fino alla prima guerra mondiale e che giovò molto alla fioritura delle diverse Chiese in quel territorio [17].

b) *Vicende ecclesiali.*

Le vicende ecclesiali delle Chiese orientali cattoliche fino al momento della convocazione del Concilio, ovviamente influirono sulle problematiche che la Commissione ha dovuto studiare. Bisogna dunque tenere in conto questi singoli problemi regionali e le risposte date dalla Santa Sede, perché molti di essi sono la base per la trattazione dell'argomento nei voti dei consultori.

Malgrado il movimento unionista [18], e forse proprio a causa di esso, in Russia i cattolici erano considerati stranieri, o cittadini

---

[14] Cfr. J. HAJJAR, *Les chrétiens uniates du Proche-Orient*, Éd. du Seuil, Paris 1962, p. 267.

[15] Cfr. J. HAJJAR, *L'Europe et les destinées du Proche-Orient. - Napoleón III et ses visées orientales, 1848-1870*, vol. II, t. 2, Bloud et Gay, Damasco 1988, pp. 779-780.

[16] Cfr. V. POGGI, *Giuseppe Valerga e i massacri del 1860 nel Libano e a Damasco*, Herder, Roma 1988, estratto da «Atti del simposio "La pace: sfida all'università cattolica" nell'anno Internazionale della Pace, 3-6.XII.1986», pp. 483-505; IDEM, *Otto lettere di Mons. Valerga sui massacri del 1860 - edizione dei rapporti a Propaganda*, in «Studi e Ricerche sull'Oriente Cristiano», XIV/1, Roma, 1991, pp. 89-120. Si veda il tragico appello ai lettori cristiani, e agli imperatori e re cristiani, quasi gridato, nell'opera scritta da un testimone dei fatti, il colonnello britannico C.H. CHURCHILL, *The Druses and Maronites under the Turquish Rules from 1840 to 1860*, Quaritch, London, 1862, p. 283.

[17] Cfr. J.P. VALOGNES, *Vie et mort des Chrétiens d'Orient - Des origines à nous jours*, Fayard, París, 1994, p. 403; J. HAJJAR, *Les chrétiens uniates du Proche-Orient*, o. c., p. 268.

[18] Cfr. Philarete Drosdou, Coselev, ecc. (PATELOS, *o. c.*, pp. 29-35). Per

di seconda classe, e si diffidava di Roma accusandola di proselitismo ([19]), pensando ai fedeli che nei secoli precedenti avevano raggiunto unioni con Roma. Da queste unioni erano nate le Chiese cattoliche-bizantine Bielorussa e Ucraina (ambedue provenienti dall'unione di Brest-Litowsk del 1596). Nel 1839 lo Zar Nicolas I abolì l'unione di Brest, obbligando i suoi sudditi cattolici bizantini a « ritornare » all'ortodossia ([20]); ma questo non ebbe effetto nella

---

esempio, in un volume appartenuto al card. Bilio, custodito nell'ASV, *Conc. Vat. I*, busta 171, si può trovare un opuscoletto con la « Correspondance de Monsieur le Baron Auguste de Haxthausen avec Monseigneur Philarète Métropolitain de Moscou et Monsieur André Mouravieff Chambellan de S.M. l'Empereur de Russie sur la nécessité de faire des prières pour la réunion de l'Eglise russe avec l'Eglise romaine ». Quindi, nel 1947 Pio IX ricevette delle lettere fin troppo ottimistiche sull'unione della Chiesa Russa con Roma: tale speranza era basata sul fatto che diverse personalità russe avevano raggiunto la piena comunione con Roma (cfr. A. TAMBORRA, « Catholicisme et monde orthodoxe à l'époque de Pie IX », in *Miscellanea Historiae Ecclesiasticae IV, Congrès de Moscou 1970*, Bureau de la R.H.E., Louvain 1972, p. 190; PATELOS, *o. c.*, pp. 35-36; R. AUBERT, *Liberalismo e integralismo - Tra stati nazionali e diffusione missionaria: 1830-1870*, (« Jedin - Storia della Chiesa » VIII/2), Jaca Book, Milano, 1980, pp. 289-292). A Parigi, infatti, vi era un gruppo di intellettuali russi convertiti, formatosi intorno a Madame Spohie Swetchine (anche lei convertita: cfr. M.J. ROUET DE JOURNEL, *Une russe catholique, La vie de Mme. Swetchine (1782-1857)*, 2a ed., Desclée de Brower, Paris, 1953). Si trattava di un gruppo di tendenza occidentalizzante (quindi, contrario agli slavofili), che nutriva gli ideali dell'unità cristiana sulla scia della mentalità promossa dalla Santa Alleanza. Gruppi simili s'erano raccolti in Germania attorno al barone Haxtausen, e a Roma intorno a Madame Zinaida Volkouskaja. Né sono gli unici: nel movimento unionista infatti si potrebbero citare anche Joseph de Maistre, ambasciatore di Sardegna a San Pietroburgo, e Mons. Bautain (cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 52-55). Sul tema, cfr. il libro del nipote di Mme Swetchine, il gesuita J. GAGARIN, *La Russie sera-t-elle catholique?*, C. Douniols éditeurs, Paris, 1856: su questo principe russo fattosi gesuita nel 1843, cfr. J. LECLER, *Gagarin*, in « Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques » t. XIX, coll. 646-649. Il Padre Martinov, s.j., — che insieme a Gagarin fu uno dei cofondatori della rivista « Etudes », inizialmente destinata a questioni orientali (cfr. PATELOS, *o. c.*, p. 54) —, sarà poi consultore della Commissione preparatoria per le Chiese orientali del Vaticano I. Se alcuni in questi gruppi aristocratici manifestavano tendenza filoccidentale, non mancavano invece altri di opinione contraria, come il religioso ruteno Hypolito Terlecki, che proponeva addirittura l'erezione di un patriarcato greco-slavo cattolico (cfr. PATELOS, *o. c.*, p. 36).

([19]) Cfr. A. TAMBORRA, *Chiesa Cattolica e Ortodossia russa: due secoli di confronto e dialogo. Dalla Santa Alleanza ai nostri giorni*, Ed. Paoline, Milano, 1992; V. LENCYK, *The Eastern Catholic Church and Czar Nicolas I*, Ukrainian Catholic University, Romae - New York, 1966.

([20]) Cfr. GREGORIUS XVI, Alloc. « Multa quidem gravia », 22 novembre 1839,

regione di Galizia perché in quell'epoca era sotto l'impero austriaco (dall'anno 1772). Nel 1847 fu siglato un accordo tra la Santa Sede e la Russia riguardante i sudditi cattolici nell'impero ([21]). Tuttavia, nel 1866 Mosca abrogò unilateralmente il concordato ([22]) e in seguito proibì ai vescovi cattolici suoi sudditi di partecipare al Concilio ([23]).

Nelle regioni transcarpatiche si registrano anche unioni con Roma (Užhorod 1646; Mukačevo 1664; Maramures 1713) e praticamente quasi tutta la regione dei «Rusyns» sotto il dominio dell'impero asburghico era diventata greco-cattolica rutena. Nella Commissione preparatoria orientale fu proposto di distribuire come strumento di lavoro alcuni documenti riguardanti i ruteni ([24]).

Dopo i torbidi del secolo XVIII sotto l'impero austro-ungarico ([25]), anche la Transcarpatia abbracciava una forte minoranza

---

in *Acta Gregorii XVI*, Pars prima canonica, vol. II, (Ripr. facs. dell'edizione: Typ. de Propaganda Fidei, Roma 1901-1904) Akademische Druck - und Verlaganstalt Graz, Graz, 1971, pp. 381-383.

([21]) Cfr. R. AUBERT, *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)* («Fliche - Storia della Chiesa» XXI), vol. 1, S.A.I.E., Torino 1976, pp. 40-41.

([22]) Cfr. R. AUBERT, *Il pontificato di Pio IX*, *o. c.*, vol. 2, pp. 617-623 [soprattutto p. 622]; A. BOUDOU, *Le Saint-Siège et la Russie - Leurs relations diplomatiques au XIXe siècle*, vol. 2 (1848-1883), Editions Spes, Paris 1925, pp. 291-298; Segreteria di Stato, *Esposizione documentata sulle constanti cure del S. P. Pio IX a riparo dei mali che soffre la Chiesa Cattolica nei Dominii di Russia e Polognia*, Dalla stamperia della Segreteria di Stato, Roma 1866, pp. 303-306.

([23]) T. GRANDERATH, *Histoire du Concile du Vatican, depuis sa première annonce jusqu'à sa prorogation d'après les documents authentiques*, t. I, Conrad Kirch (ed.), Dewit, Bruxelles 1907, pp. 458-461.

([24]) Vale a dire: *a)* copie degli atti del sinodo ruteno di Zamosc del 1720 (MANSI XLIX, col. 989C; *Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX*, Romae 1883) *b)* un documento approvato dalla Propaganda nel 1863 per la concordia tra i vescovi latini e ruteni della provincia di Leopoli (MANSI XLIX, col. 1011A; cfr. «Decretum S. Congr. de Propag. Fide d. 6. Oct. 1863, quo conventio inter utriusque ritus Antistites Galiciae fuit confirmata» in G. SCHNEEMANN & Th. GRANDERATH (eds.), *Collectio Lacensis*, vol. 2, Freiburg-in-Br. 1876, coll. 561-566); e *c)* i documenti relativi al progetto d'erezione di un patriarcato ruteno per i fedeli ruteni di Galizia ed Ungheria (MANSI XLIX, col. 1011BD; cfr. R. AUBERT, *Il pontificato di Pio IX*, vol. 2, *o. c.*, p. 625, nota 20, che rimanda a A. BARON, *Progetto del Patriarcato ucraino*, in «Analecta OSBM» 3 [1960], pp. 454-475).

([25]) Nell'anno 1687 l'imperatore asburgico Leopoldo I riuscì a cacciare i turchi dalla Transilvania, e questa regione rimase sotto il controllo dell'impero austro-ungarico. Convivevano nella Transilvania popolazioni germaniche, ungheresi e, in maggioranza, rumene. Dal 1692 i missionari gesuiti svolsero le loro attività nella zona.

greco-cattolica romena. Propaganda Fide aveva inviato nel 1858 tre istruzioni ai vescovi greco-rumeni, sull'indissolubilità del matrimonio [26], sui matrimoni misti [27], e sulla disciplina del matrimonio dei chierici [28]. Nella Commissione orientale preparatoria furono distribuite queste tre istruzioni [29] tra i consultori e, infatti, la Commissione affrontò la questione sull'indissolubilità del matrimonio [30] avendo in conto la suddetta istruzione per i ru-

---

Purtroppo l'imperatore esercitò pressioni sugli ortodossi romeni della Transilvania, fino a negar loro la pienezza dei diritti civili, affinché passassero alla Chiesa cattolica bizantina. Tali circostanze, insieme al timore di vedere dilagare il protestantesimo tra la popolazione, spinsero il metropolita ortodosso di Transilvania a concludere un accordo con Roma sull'Unione nel 1698. Detto accordo fu poi formalizzato il 4 settembre 1700 (cfr. C. DE CLERCQ, *Les conciles des orientaux catholiques* (« Histoire des Conciles » XI) vol. 1, Letouzey et Ané, Paris 1949, pp. 117-120 e 122-126; N. NILLES, *Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris coronae S. Stephani*, vol. I, Typis et sumptibus Feliciani Rauch, Oeniponte 1885, pp. 203-211, e 247-249). Inizialmente tutta la popolazione rumena del territorio aderì all'Unione, molti — certo — liberamente e per convinzione, ma nel 1744 il monaco serbo-ortodosso Visarione fu inviato in Romania e, accusando i cattolici di soffocare la tradizione orientale, promosse una sommossa popolare per tornare all'ortodossia. Ne seguirono lotte militari. Con l'editto di tolleranza del 1759 l'imperatrice Maria Teresa concedeva un vescovo ortodosso per la Transilvania, ma contemporaneamente il monaco Sofronio incitava la popolazione a nuove ribellioni (1759-1761). Dopo questi fatti, più della metà della popolazione rumena della Transilvania era tornata all'ortodossia (cfr. R. ROBERSON, *The Eastern Christian Churches, a Brief Survey*, ed. Orientalia Christiana, 6ª edizione, Roma 1999, pp. 173-174).

(26) S.C. DE PROPAGANDA FIDE, « Instructio ad Archiep. Et Epp. Graeco-Rumenos provinciae Fogarasien. et Albae Iuliae, 1858 », in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Romae 1893, n. 1295, pp. 436-441. Sulle dispute tra la Santa Sede e i rumeni uniti negli anni 1856-1872 riguardo l'indissolubilità del matrimonio, cfr. L. BRESSAN, *Il divorzio nelle Chiese orientali, ricerca storica sull'atteggiamento cattolico*, EDB, Bologna 1976, pp. 197-218.

(27) S.C. DE PROPAGANDA FIDE, « Instructio ad Archiep. Fogarasien. et Episcopos eius suffraganeos graeci ritus, 1858 », in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, o. c., n. 1429, pp. 523-531.

(28) S.C. DE PROPAGANDA FIDE, « Instructio ad Archiep. Fogarasien. et Alba-Iulien., 24 marzo 1858 », in *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide*, o. c., n. 230, pp. 87-89. Piuttosto si insiste sul celibato e sulla continenza dei chierici, ma si tollera il matrimonio di quanti già sposati prima dell'ordinazione suddiaconale.

(29) Cfr. MANSI XLIX, coll. 989C e 1013C.

(30) La Commissione orientale era stata interpellata su questo argomento dalla Commissione dogmatica (cfr. MANSI XLIX, col. 1015D). Cfr. la discussione in MANSI XLIX, coll. 1015-1120. Su questa discussione furono poi informate la Commissione

meni ([31]). Non mi consta però che abbia usato le altre ([32]). Nel Concilio partecipò il vescovo greco-romeno di Gran Varadino ([33]), Iosif Papp-Szilágyi de Illyésfalva ([34]), uno dei più importanti canonisti orientali cattolici di quell'epoca ([35]).

Nel 1859, uno dei vescovi ausiliari del patriarca di Costantinopoli volle diventare cattolico; poi, nel 1861 anche un'altro arcivescovo aderì al cattolicesimo e, quindi, lo stesso anno fu costituto a Costantinopoli un piccolo gruppo di greci uniti. Da alcuni osservatori ecclesiastici dell'epoca queste conversioni erano interpretate come il presagio di un più vasto movimento unionista

---

direttrice e la Commissione dogmatica (cfr. MANSI XLIX, col. 1018C; e ASV, *Conc. Vat. I*, busta 263, ff. 133r-135v; busta 139, ff. 223r-226r).

([31]) Cfr. ASV, *Conc. Vat. I*, busta 139, ff. 229r-234v: «Documento - Instructio ad Episcopos Transylvaniae: de indissolubilitate matrimonii in casu adulterii et perfidae disertionis»; (cfr. anche, busta 165, fasc. X e XV-XVI; busta 263, ff. 155r-215r; ff. 223r-226r).

([32]) Anche se si deve al vescovo greco-cattolico romeno Papp-Szilágyi la richiesta di trattazione dei matrimoni misti (cfr. MANSI XLIX, col. 198A), su questo argomento si discuterà soprattutto nella Commissione per la disciplina ecclesiastica (latina). — L'argomento del matrimonio dei preti e del celibato sacerdotale fu discusso in diverse sedute della Commissione orientale, ma nel Fondo «Concilio Vaticano I» non ho trovato il sopraccitato documento per i rumeni. Il voto di Martinov sull'impedimento matrimoniale di ordine sacro tocca collateralmente l'argomento.

([33]) In romeno «Oradea-Mare».

([34]) Anche scritto «Pop Salageanul». Su questo vescovo greco-cattolico dell'eparchia romena di Gran Varadino, cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 228-234.

([35]) Per molti anni il suo manuale di diritto canonico orientale fu l'unico esistente in ambito cattolico e resta ancora oggi una opera di grande valore: cfr. J. PAPP-SZILÀGYI, *Enchiridion Juris Ecclesiae orientalis catholicae*, pro usu auditorium theologicae et eruditione cleri graeco-catholici, e propiis fontibus constructum, Typis Fechy, Nagy-Várad 1862. La prima edizione di questo *Enchiridion* — previa al Concilio — consta di 376 pagine, mentre la seconda edizione (typis Eugenii Hollósy, Magno Varadini 1880), postuma, fu aumentata fino a 633 pagine; tuttavia questa non fu approvata dalla Sede Apostolica perché affermava la vigenza degli antichi sacri canoni (cfr. I. ŽUŽEK, «Incidenza del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium" nella Storia moderna della Chiesa Universale», in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii internationalis Iuris Canonici ocurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1994, p. 687). Invece, la prima edizione dell'*Enchiridion* fu utilizzata dai consultori della Commissione orientale preparatoria: cfr. p. es., F. ROSI-BERNARDINI, *De reliquis impedimentis matrimonium dirimentibus quoad Orientales...*, in ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, f. 623r, p. 21, nota 1.

greco ([36]). Anche se la Chiesa greca cattolica era di troppo recente formazione e di dimensioni esigue perché avesse posto le fondamenta solide di una propria disciplina, bisogna ricordare che nella Chiesa greca ortodossa — appena ecclesiasticamente emancipata da Costantinopoli ([37]) — una delle prime decisioni era stata quella di «incaricare i professori Rhalles e Potles di pubblicare la collezione completa dei canoni ecclesiastici e dei loro più autorevoli commentatori», ciò che avvenne tra il 1852 e il 1859 ([38]). Nei voti dei consultori il ricorso alle fonti della disciplina greca e ai grandi commentatori medioevali è frequente e in genere rispettoso (ma altre volte ingiurioso).

La costituzione apostolica *Etsi Pastoralis* ([39]) di Benedetto XIV, riguardante gli italo-greci e gli italo-albanesi, aveva trattato le questioni interrituali e disciplinari controverse tra greci e latini in Italia fondandosi sul principio della *praestantia latini ritus*. Questa idea della «preminenza del rito latino» fu applicata poi in genere nei rapporti dei latini con tutti gli orientali ([40]). Nel 1847 Pio IX

([36]) PATELOS, *o. c.*, p. 28. Nella bolla *Amantissimus humani generis*, del 8 aprile 1862, Pio IX annunciava alla Gerarchia orientale cattolica la creazione della commissione particolare per gli affari di rito orientale presso la S. Congregazione di Propaganda Fide, e in questo documento si fa menzione del Metropolita ortodosso di Drama, Meletios, che era transitato nel 1861 alla Chiesa cattolica: cfr. PIUS IX, Ep. Enc. «Amantissimus humani generis», 8 aprile 1862, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, o. c., pars prima, vol. III, pp. 424-436 (qui, p. 428).

([37]) La Chiesa greca ortodossa aveva stabilito la propria autocefalia in diversi passi tra 1833 e 1852: cfr. J. HAJJAR, *«Le Chiese orientali cattoliche - dalla guerra di Crimea alla prima guerra mondiale»*, in R. AUBERT et al. (eds.), *La Chiesa nel mondo moderno*, («Nuova Storia della Chiesa» vol. 5.II), Marietti, Torino 1979, pp. 135-157 [qui, p. 141].

([38]) Quest'opera «resta il monumento di base per una conoscenza sistematica della legislazione canonica bizantina» (J. HAJJAR, *Le Chiese orientali cattoliche*, o. c., pp. 141-142). Cfr. G.A. RÂLLES-M. POTLÊS, *Σύνταγμα τῶν θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων τῶν τε Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων*, Chartofylax, Athênai 1852-1859.

([39]) BENEDICTUS XIV, cost. ap. «Etsi Pastoralis», 26 maggio 1742, in *Bullarium Pontificium Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*, vol. III, Typ. Collegii Urbani, 2ª ed., Romae 1840, pp. 22-47.

([40]) BENEDICTUS XIV, Enc. «Allatae Sunt», 26 luglio 1755, in *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, sumptibus Bartholomaei Occhi, t. IX, Venetiis 1782, p. 33: «Cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est & Magistra aliarum Ecclesiarum, reliquis omnibus Ritibus praeferri debet. Ex quo porro sequitur, haud licere a Latino Ritu ad Graecum transire; nec il-

faceva ancora riferimento a questa *praestantia* nella sua risposta a un quesito del vescovo di Palermo (41). Perciò, Ivan Žužek ha potuto scrivere: «Si può essere certi che la "praestantia ritus latini" sotto tutto il pontificato di Pio IX rimase la mentalità predominante e, si direbbe, unica, in tutta la Chiesa cattolica» (42). È utile avvertire che la Commissione orientale preparatoria del Concilio Vaticano I svolse uno studio per redigere lo schema di costituzione sui riti (43), nel quale i consultori proponevano il superamento di questo ingiusto principio.

Si sa che l'editto della Porta ottomana *Hatti-Houmayoun* del 1856 prevedeva l'intervento dei laici negli affari ecclesiastici-civili — per esempio nella nomina dei vescovi e del proprio patriarca (44) —; questo intervento provocò molte tensioni tra la Santa Sede e le Chiese orientali cattoliche. Nel luglio 1867 la Bolla *Reversurus* (45) imponeva a tutti gli armeni cattolici le regole per la scelta dei vescovi e del patriarca, eliminando ogni partecipazione laicale ed esigendo l'intervento di Roma (46). Una cospicua porzione del popolo

---

lis, qui semel a Ritu Graeco, vel Orientali, ad Latinum transierunt, integrum esse ad pristinum Graecum Ritum reverti».

(41) PIUS IX, Litt. «Plura sapienter», 11 luglio 1847, in CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Codificazione canonica orientale: Fonti*, Typis Poliglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1930, Serie I - fasc. II, p. 533, n. 4.

(42) I. ŽUŽEK, *Incidenza...*, o. c., p. 697.

(43) Cfr. ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149 («Acta theologorum qui ad res missionum et Ecclesiarum Orientalium in Concilio Vaticano pertractandas sua studia contulerunt. Volumen unicum». Ex Typografia Vaticana, 1875), — fasc. XVI. «De rituum intermixtione et de transitu ab uno ad alterum rituum. Mgr. Valerga»; — fasc. XVII «Piano di un capo sù Riti da proporsi al Concilio Vaticano. Giuseppe David corepiscopo»; — fasc. XVIII «Dubbia excerpta ex votis Consultorum R.P.D. Iosephi Valerga Patriarchae Hierosolimitani e R.D. Iosephi David Chorepiscopi Syri»; — fasc. XIX «Schema contitutionis de ritibus»; — fasc. XX. — «Adnotationes ad schema constitutionis de ritibus» [vide anche, busta 182, fasc. X].

(44) Questo intervento trae giustificazione non soltanto per il tradizionale forte ruolo dei laici nelle Chiese orientali (soprattutto in quella armena), ma anche per il — a mio parere — legittimo interesse che collegavano a tale nomina, a causa del ruolo di rappresentante civile della comunità svolto dal patriarca (paradossalmente, nel caso degli armeni, il patriarca armeno di Costantinopoli svolgeva questo ruolo di patrik al di sopra dello stesso Catholicós di Etchmiadzin).

(45) Vide supra, nota 1; cfr. anche G. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, («Miscelanea Historiae Pontificiae» 58) ed. P.U.G., Roma 1990, pp. 53-78.

(46) Per i vescovi si prevedeva la nomina da parte della Santa Sede, scegliendo tra i nomi di una terna presentata dal patriarca e dal sinodo. Per l'intronizzazione del

armeno, alcuni vescovi e religiosi, si ribellarono contro questo documento e durante il concilio generò gravi agitazioni concluse con lo scisma di alcuni vescovi (47). Finalmente, nel 1879 la bolla *Reversurus* fu revocata.

Il Patriarca Melchita Gregorio Iusef Sayyur (48) si opporrà con veemenza all'estensione alla sua Chiesa dei dettami della Bolla *Reversurus* (49), e durante il Concilio proferì un polemico discorso a difesa dei diritti dei patriarchi (50) che provocò non pochi screzi con Pio IX (51).

---

patriarca era richiesta la conferma della Santa Sede, e prima di compiere gli atti maggiori di governo doveva aver ricevuto il «pallium».

(47) PIUS IX, Ep. Enc. «Quartus supra vigesimum», 6 gennaio 1873, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, o. c., pars prima, vol. VI, pp. 97-137. Altri documenti sulla vicenda sono i seguenti: PIUS IX, Litt. Ap. «Religiosas regularium Ordinum familias», 23 febbraio 1870, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, vol. V, pp. 125-128; IDEM, Ep. «Non sine gravissimo», 24 febbraio 1870 in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, vol. V, pp. 129-135; IDEM, Litt. Ap. «Apostolici ministerii ratio», 5 aprile 1870, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, vol. V, pp. 173-176; IDEM, Litt., «Quo impensiore studio», 20 maggio 1870, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars prima, vol. V, pp. 195-201; ecc. Cfr., anche, V. TIZZANI, *Il Concilio Vaticano I: diario di Vincenzo Tizzani: 1869-1870*, («Päpste und Papsttum» 25), vol. 1, a cura di L. Pásztor, A. Hiersemann ed., Stuttgart 1991, pp. 209, 248-250, 269-270, 293-294, 302; IBIDEM, vol. 2, Stuttgart 1992, pp. 314-315; G. S. PELCZAR, *Pio IX e il suo pontificato, sullo sfondo delle vicende della Chiesa nel secolo XIX*, vol. III, Libreria G.B. Berruti, Torino 1911, pp. 277-286; G. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., pp. 78-96; PATELOS, *o. c.*, pp. 447-457.

Scrive, p.es., il Tizzani: «Essendosi nelle chiese di Galata letto un ordine del patriarca Hassun da lui spedito da Roma, ne furono pressi a bastonate i lettori, le donne svennero. Non volean gli armeni riconoscere l'Hassun per loro patriarca, perché aderendo alla bola *Reversurus* avea rinunziato, di fatto, ai diritti e ai privilegi della loro nazione» V. TIZZANI, *o. c.*, vol. I, p. 209.

(48) Cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 307-328. [Anche scritto «Yussuf» o «Jussef»]. Cfr. C. KARALEVSKIJ [sic], *Antioch*, in «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques», Alfred Baudrillart et al. (eds.), Letouzey et Ané, Paris 1912-, t. III, coll. 659-664.

(49) Cfr. V. TIZZANI, *o. c.*, pp. 228, 247; J. HAJJAR, *L'episcopat catholique oriental et le I^er^ Concile du Vatican, d'après la correspondance diplomatique française*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 65 (1970), pp. 436-447.

(50) Cfr. MANSI LIII, coll. 133-137. Cfr. J. HAJJAR, *L'episcopat catholique oriental et le I^er^ Concile du Vatican*, o. c., pp. 753-758.

(51) «Jussuf espose sempre la propria opinione senza timori riverenziali. Ciò bastò perché in certi ambienti conciliari dominanti da uno zelo più interessato che illuminato fosse accusato di mancanza di rispetto, di orgoglio, di temeraria audacia, e persino di insubordinazione al volere del Papa e alla autorità della Santa Sede...». C.

Rapporti conflittuali con Roma sostenne, ancora, il Patriarca Caldeo, Giuseppe VI Audo ([52]), per la questione del Malabar e per la bolla *Reversurus*: un resoconto di tutta la vicenda è rinvenibile nell'enciclica di Pio IX *Quae in patriarchatu*, del 1° settembre 1876 ([53]), dove gli si minacciava la scomunica maggiore ([54]): fortunatamente Audu si sottomise al Papa.

Nel 1867 il Patriarca Maronita Mashad una volta giunto a Roma contestò il desiderio espresso da Pio IX di estendere alla Chiesa maronita le norme della bolla «*Reversurus*», adducendo, con il dovuto rispetto, che i maroniti possedevano ormai un regolamento e un codice sinodale che Roma aveva già approvato da molto tempo, quello, cioè, del Sinodo libanese del 1736 ([55]).

L'emancipazione civile dei Copti cattolici ebbe luogo nel 1866 subito dopo la nomina di Amba Agapio Ibraim Bsciai come primo Vicario apostolico dei copti cattolici ([56]). A quell'epoca il Concilio Vaticano I era appena stato annunziato. Bsciai ebbe attriti con il Vicario apostolico latino e con i missionari per difendere il proprio rito e giurisdizione ([57]).

SNIDER, *Pio IX nella luce dei processi canonici*, («Studi piani» 8), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1992, p. 215.

([52]) Cfr. C. KOROLEVSKY, *Audo*, in «Dictionaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques» t. V, coll. 317-356; PATELOS, *o. c.*, pp. 268-285.

([53]) PIUS XI, Litt. Enc. «Quae in patriarchatu chaldaici», 1° settembre 1876, in R. DE MARTINIS (ed.), *Ius Pontificium de Propaganda Fide*, o. c., pars prima, vol. VI, t. 2, pp. 306-317.

([54]) Su questo argomento cfr. il dettagliato studio di G. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., pp. 96-108; e S. GIAMIL, *Genuinae relationes inter Sedem Apostolicam et Assyriorum Orientalium seu Chaldeorum Ecclesiam*, E. Loescher & Co., Romae 1902.

([55]) PATELOS, *o. c.*, pp. 69-70.

([56]) G. GIAMBERARDINI, *Impegni del concilio Vaticano I per l'Oriente cristiano e reazioni della Chiesa egiziana*, Ed. Antonianum, Roma 1970, p. 143.

([57]) Cfr. le accuse mosse contro di lui da G. GIAMBERARDINI, *Impegni del concilio Vaticano I per l'Oriente cristiano e reazioni della Chiesa egiziana*, o. c., p. 149-150. A riguardo delle sue controversie con i missionari, è interessante constatare che — malgrado Giamberardini affermi che Bsciai non abbia svolto attività di rilievo al Concilio (*ibid.* p. 144) — abbiamo trovato un suo scritto di tre facciate di foglio, datato 8 agosto 1870, con osservazioni proprio sullo schema sulle missioni apostoliche: ASV, *Conc. Vat. I*, busta 70, fasc. II, «*Animadversiones a nonnullis Patribus scripto traditae in schema constitutionis super missionibus apostolicis*»: *8(b) Bsciai.*

A Gerusalemme si ristabilì nel 1847 il patriarcato latino già esistente durante l'epoca dei crociati ([58]). A suo capo fu nominato Mons. Giuseppe Valerga ([59]) che svolse una attività certamente latinizzante nella regione ([60]). Non mi soffermo ora nello studio storico dettagliato di questa figura chiave nel Concilio Vaticano I per quanto riguarda il nostro argomento: altri lo hanno fatto prima di me ([61]). Ora basterà solo indicare il giudizio che di lui esprime il

---

([58]) PIUS IX, Litt. ap. «Nulla celebrior», de Patriarchatu Hierosolymitano, 23 luglio 1847, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, o. c., pars prima, vol. 1, Romae 1854, p. 59-63. Su questo argomento, cfr. TH. ALLEAU, *Patriarcat de Jérusalem. Son origine - Ses vicissitudes - Sa ruine - Son rétablissement - Ses ouvres - Ses besoins - Son avenir*, Journal de Monaco, Monaco 1880; P. MÉDEBIELLE, *Le Patriarcat latin de Jérusalem*, «pro manuscripto», Jérusalem 1962. Cfr. anche P. GEFAELL, *Il Ristabilimento del Patriarcato Latino di Gerusalemme (1847) e la vicenda del rappresentante diplomatico della Santa Sede presso la Porta Ottomana*, in «Il Diritto Ecclesiastico» CXI (2000/1), pp. 196-217; P. PIERACCINI, *La Jurisdiction du Patriarche Latin de Jérusalem aprés la lettre Apostolique «Nulla Celebrior» (1847-1872)*, Tesi di dottorato all'Istitut Catholique de Paris (Università statale «Paris XI, Faculté "Jean Monnet"»), Paris 2004, «pro manuscripto», cap. V. Per le origini crociate del patriarcato latino di Gerusalemme, cfr. G. FEDALTO, *La Chiesa latina in Oriente*, vol. 1, Casa editrice Mazziana, Verona 1973, pp. 84-97.

([59]) P. DUVIGNAU, *Une vie au service de l'Église, S.B. Mgr. Joseph Valerga, Patriarche latin de Jérusalem 1813-1872*, Imprimerie du patriarcat latin, Gerusalemme 1971. Traduzione italiana: IDEM, *Mons. Giuseppe Valerga, Patriarca di Gerusalemme: Loano 1813 - Gerusalemme 1872: straordinaria vita di un ligure, vicende religiose e politiche di un missionario nel Medio Oriente del XIX secolo*, Diocesi di Albenga-Imperia, Albenga-Imperia 2001.

([60]) «Non vi è dubbio che la Reversurus è opera da lui ispirata e difesa; sua la "Cum ecclesiastica disciplina"; suoi i suggerimenti per risolvere la questione dello scisma armeno; suoi i tentativi per piegare la resistenza dei melchiti (...). Purtroppo la curia romana scrive ancora una pagina nera nella storia dei rapporti con l'Oriente: e il Valerga in buona parte ne è diretto responsabile: senza dubbio il più ascoltato a Propaganda per gli affari orientali. (...) Costituzionalmente avverso al pluralismo, sano beninteso, non comprese le particolarità liturgiche e disciplinari dell'Oriente, che considerò scorie di una situazione di scisma, e s'impegnò a sacrificarle nella promozione di una latinizzazione che meglio facesse risplendere l'unità della Chiesa nella uniformità anche esteriore. È stato il cavallo di battaglia di tutta la sua vita!» S. MANNA, *Chiesa latina e Chiese Orientali all'epoca del Patriarca Giuseppe Valerga (1813-1872)*, Napoli, 1972, pp. XXIV-XXV.

([61]) Per la biografia, cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 107-112. Vide, anche, S. MANNA, *Chiesa latina e Chiese Orientali all'epoca del Patriarca Giuseppe Valerga (1813-1872)*, Dissertatio Pont. Inst. Orientali, Roma 1969, «pro manuscripto»; P. DUVIGNAU, *Une vie au service de l'Eglise, S.B. Mgr. J. Valerga...*, o. c.; V. POGGI, *Giuseppe Valerga e i massacri del 1860 nel Libano e a Damasco*, Herder, Roma 1988, estratto da «Atti del

Martina: «Valerga (...) è giudicato molto severamente dalle fonti orientali, che lo considerano un intruso, un corpo estraneo, un colonizzatore, lo strumento dell'imperialismo latino. Si tratta di giudizi che andrebbero sottoposti ad un'adeguata discussione critica, attentamente vagliati» ([62]).

Non si può neanche tralasciare la situazione dei rapporti con le Chiese orientali non cattoliche a quell'epoca: le illusioni di un movimento unionista su vasta scala, i falliti tentativi di invitare all'unione gli ortodossi, la mancanza di tatto nei loro riguardi, ecc., sono punti molto illuminanti sulla mentalità e le aspettative della Curia in quell'epoca. Tuttavia ora non vorrei dilungarmi su questi particolari.

3. *Genesi ed organizzazione del lavoro preparatorio del Vaticano I.*

Come si sa, il 6 dicembre 1864 Pio IX espresse per la prima volta ad un gruppo di cardinali il suo progetto di convocare un concilio ([63]). Nel marzo 1865 il Papa istituì la «Congregazione direttrice e speciale per gli affari del futuro concilio generale» ([64]) per il coordinamento dei lavori preparatori del Concilio. La Congregazione direttrice propose di consultare vescovi di diverse nazioni per poter stabilire le questioni da trattarsi nell'assise ecumenica ([65]), e suggerì che prima dell'arrivo dei Padri conciliari, fossero preparati a Roma i progetti da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea ([66]).

---

simposio "La pace: sfida all'università cattolica"»; IDEM, *Otto lettere di Mons. Valerga sui massacri del 1860*, Edizione dei rapporti a Propaganda, Roma 1991.

([62]) MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., pp. 56-57.

([63]) MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., p. 119.

([64]) MANSI XLIX, col. 97A.

([65]) Quindi, tra aprile e maggio 1865 furono consultati altri vescovi latini (PATELOS, *o. c.*, p. 81. Cfr. MANSI XLIX, coll. 105D-178D), mentre soltanto nel 1866 si chiese il parere di 9 vescovi «orientali» (Lettera del Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide con la quale sono consultati alcuni vescovi di Oriente sulle questioni da trattare nel Concilio, 22 febbraio 1866, MANSI, XLIX, coll. 179D-182A; cfr. anche la lettera del 10 marzo 1866 ad alcuni vescovi austriaci di rito greco in MANSI XLIX, coll. 181B-182D); anche se Martina afferma che furono consultati nel 1865: cfr. MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., p. 122, nota 13.

([66]) PATELOS, *o. c.*, p. 81. Cfr. MANSI XLIX, coll. 97B-104B.

Sulla base di tale decisione, il 19 marzo 1865 la Congregazione direttrice previde di stabilire alcune commissioni di studio per la preparazione del Concilio ([67]). Tra queste commissioni si trova quella al centro del nostro interesse: la Commissione preparatoria «per le Missioni e le Chiese di rito orientale».

Tralasciando diversi altri dettagli che non riguardano il nostro tema specifico, possiamo sottolineare che il 29 giugno 1868 fu promulgata la Bolla di convocazione del Concilio per il giorno dell'Immacolata dell'anno seguente (8 dicembre 1869) ([68]). Il 14 gennaio 1870 furono eletti i membri della «Deputazione per i Riti orientali e le Missioni» ([69]), composta da vescovi partecipanti al Concilio ([70]). Il 7 giugno di quell'anno il Papa accettò la proposta di nomina dei primi tre membri ([71]). Dopo più di un anno di inattività, a partire dal mese di agosto 1867 si procedette di nuovo a ravvivare la Commissione orientale preparatoria aggiungendo altri consultori ([72]).

Roger Aubert si stupisce che tra i consultori soltanto pochissimi abbiano lasciato il loro nome nella storia del diritto canonico o della teologia, e si lamenta che quasi nessuno avesse esperienza

---

([67]) Le commissioni preparatorie previste furono: la Commissione teologico-dogmatica, la Commissione politico-ecclesiastica, la Commissione per le missioni e le Chiese di rito orientale, la Commissione per la disciplina, e la Commissione per i religiosi. Cfr. MANSI XLIX, coll. 105B-106D e, anche, MANSI XLIX, col. 478CD.

([68]) PIUS IX, Litt. Ap. «Aeterni Patris», 29 giugno 1868, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, o. c., Pars prima, vol. IV, pp. 412-423.

([69]) Cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 388-392.

([70]) T. GRANDERATH, *Histoire du Concile du Vatican...*, o. c., p. 99.

([71]) MANSI XLIX, col. 240B («Nota»), e col. 472B.

([72]) In totale, i membri della Commissione furono: il Presidente cardinale Alessandro Barnabò, Annibale Capalti, Giovanni Simeoni, Francesco Rosi-Bernardini, il P. Augustin Theiner, il P. Johann Bollig, il P. Carlo Vercellone, Giuseppe Piazza, Cesare Ronchetti, il Segretario della Commissione Serafino Cretoni, il card. Giuseppe Valerga, il P. Leonardo di San Giuseppe Valerga, Ludovico Jacobini, P. Daniel Boniface Haneberg, P. Ivan Martinov, Mons. Edward Henri Howard, Mons. Paolo Brunoni, il corepiscopo siro Joseph David (cfr. ASV, *Conc. Vat. I*, busta 72, fasc. I, n. 4; e anche MANSI XLIX, coll. 472 A-473 C: questo elenco è un resoconto che fa l'editore del Mansi a partire dai dati della Civiltà Cattolica, del Cecconi e della *Collectio Lacensis*: cfr. MANSI XLIX, col. 465 nota *). Vedi, inoltre, PATELOS, *o. c.*, pp. 87-88; R. AUBERT, «La composition des commissions préparatoires du Premier Concile du Vatican», in E. ISERLOH-K. REPGEN (eds.), *Reformata reformanda* (Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965), Aschendorff, Münster-Westfalen 1965, t. II, p. 474; e MARTINA, *Pio IX (1867-1878)*, o. c., p. 144, nota 76 in fine.

pastorale ([73]). Patelos raccoglie la critica del cardinale Schwarzenberg che dubitava della capacità dei consultori designati di possedere la necessaria larghezza di visione per trattare le questioni loro affidate ([74]). Inoltre, Patelos si pone un altro interrogativo:

> « L'Église catholique disposait-elle d'autres experts dans le domaine des Églises orientales et des Missions? Il est clair que l'absence de tels experts a été particulièrement regrettable. Une recherche en réponse à cette question serait bienvenue; nous ne pouvions l'entreprendre ici » ([75]).

Penso che questa critica meriti di essere approfondita. Come primo passo può rivelarsi utile l'analisi degli studi canonistici svolti dagli esperti della Commissione nei loro voti.

Come abbiamo visto, nei preliminari ai lavori era stato richiesto il parere di alcuni vescovi sulle materie e questioni da presentare al Concilio riguardo le Chiese orientali, e un rapporto dei loro pareri era stato redatto da Mons. Ludovico Jacobini per una più facile consultazione ([76]). Dopo la creazione della Commissione orientale, si stabilirono i principi guida ed alcuni punti specifici da studiare; successivamente si diede incarico a vari consultori di redigere i diversi « *voti* » su punti precisi da esaminare in Commissione. In base a ciascuno dei voti presentati, il segretariato della Commissione confezionava una serie di « *dubbi* » da esaminare, discutere ed ai quali rispondere in Commissione ([77]). Con queste « *ri-*

([73]) Cfr. AUBERT, *Vatican I*, o. c., p. 56.

([74]) Cfr. PATELOS, *o. c.*, p. 141.

([75]) PATELOS, *o. c.*, p. 141. Aubert, dal canto suo, riconosce che « pour ce qui était du but propre de la Commission, l'adaptation du droit canonique oriental, le compétences né manquaient pas et on avait assez bien dosé les savants et les hommes d'expérience. (...), mais il faut par contre se demander dans quelle mesure ils appuyaient les tendances à la latinisation et à l'uniformité disciplinaire qui avaient les préférences du cardinal Barnabò » (AUBERT, *La composition des commissions*, o. c., p. 476).

([76]) MANSI XLIX, coll. 202-238. Il riassunto di Jacobini si trova in ASV, *Conc. Vat. I*, busta 173, fasc. I [altra copia in busta 6, fasc. II]: « Rapporto sulle Risposte date da varii vescovi alla lettera del 20 aprile 1865 diretta ai medessimi dall'e.mo Cardinale Prefetto della S. Congregazione del Concilio intorno alla idea di un futuro concilio ecumenico » [79 pagine a stampa], pp. 63-79: « La Chiesa Orientale: i suoi bisogni religiosi e i mezzi per provvedervi ». Questo rapporto fu consegnato anche ai consultori: cfr. MANSI XLIX, col. 991C.

([77]) Cfr., p. es., MANSI XLIX, col. 1020B. Il segretario aveva anche chiesto ai

sposte» si dava l'incarico a uno dei consultori di redigere una prima bozza di decreto o costituzione sull'argomento. Questa bozza sarebbe stata sottoposta a revisione in Commissione fin quando ciò fosse stato giudicato necessario per giungere allo schema definitivo, destinato poi all'esame dei Padri Conciliari ([78]).

4. *L'uniformità di disciplina.*

Tra i principi guida previsti per la Commissione spicca quello sull'uniformità di disciplina tra Oriente e Occidente. Infatti, già nella prima sessione della Commissione il presidente, cardinale Barnabò, affermava che la Commissione direttrice aveva stabilito che:

> «tutte le commissioni adottino una guida e questa uniforme, onde i lavori che si vanno facendo nei varî rami per la chiesa latina e per l'orientale armonizzino (per quanto possibile) tra loro. La guida universale a giudizio della commissione direttrice potrà essere il concilio di Trento» ([79]).

Quindi il primo principio guida veniva stabilito dalla Commissione direttrice e a questo principio doveva pure adeguarsi la Commissione orientale. Tuttavia, il cardinale Barnabò interpretava questo principio in modo radicale, perché ad esso aggiungeva non tanto «l'armonizzazione» quanto «l'applicazione» della disciplina occidentale a quella orientale. Perciò segnalava:

> «Venendo alla parte disciplinare si rifletté che gli Orientali mancano affatto di un codice, che ne regoli la disciplina; e quindi il tutto dipende dagli usi tradizionali, i quali variano secondo l'arbitrio dei patriarchi, e spesso anche dé vescovi ([80]). D'altronde, eccettuata la parte liturgica

---

consultori di presentare per scritto le osservazioni più lunghe: cfr. MANSI XLIX, col. 1012D).

([78]) Cfr. MANSI XLIX, 1014B. Sul resto del metodo di lavoro nel Concilio Vaticano I, cfr. AUBERT, *Vatican I*, o. c., pp. 66-69 e 140-143.

([79]) MANSI, XLIX, col. 987A.

([80]) Bisogna precisare che questa idea proviene dalla risposta del patriarca melchita Jusef alla lettera del 1866. Tuttavia, Jusef non alludeva ad un codice comune, bensì ad «un gius canonico proprio, e conforme agli usi di ciascun rito» e sottolineava che per favorire l'unione degli ortodossi «si dovrebbe prendere delle misure più conformi all'antica disciplina» MANSI, XLIX, col. 200C.

> (...), non v'ha ragione per cui la disciplina occidentale non abbia ad applicarsi alle chiese di rito orientale in tutto ciò che riguarda il costume, la vita ed onestà dei chierici, l'ecclesiastica gerarchia, gli officî dei vescovi, i seminari, i sinodi, l'amministrazione dei sagramenti e cose simili. (...) Fu pertanto adottato il sistema di esaminare quanto havvi nel concilio Tridentino di applicabile agli Orientali, tranne la parte rituale, per quindi adattarlo ai medesimi» ([81]).

Sulla stessa scia è anche il promemoria che il Segretario Cretoni redasse per il Presidente Barnabò il 5 maggio 1868:

> «Nello scopo di mettere in armonia le varie disposizioni che si emaneranno dal futuro Concilio Ecumenico intorno alla disciplina delle due Chiese, Occidentale ed Orientale (salve le differenze liturgiche e qualche specialità più o meno connessa col rito), la Commissione per le Chiese e Missioni d'Oriente crederebbe opportuno, che quella Disciplinare per la Chiesa latina le comunicasse il risultato dé suoi studii onde profittarne nei lavori che dalla medesima si vanno preparando per la riforma della disciplina delle Chiese Orientali» ([82]).

Questo potrebbe suonare molto simile a uno dei principi guida per la stesura del moderno Codice orientale, ma in questo caso, come è ovvio, la Commissione per la revisione del Codice orientale non aveva per niente in mente il desiderio di uniformare le due discipline, bensì la loro armonizzazione nelle materie sopra o interrituali e nella terminologia ([83]).

([81]) MANSI, XLIX, coll. 987B-988A.

([82]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 18, fasc. I. Manoscritto. Infatti, nella Sessione del 5 maggio 1868 si legge: «Mons. Simeoni parla della necessità che la commissione orientale proceda d'accordo nei suoi studij colla commissione disciplinare per la chiesa latina. Uno dei criteri regolatori della commissione Orientale, come fu stabilito nella prima adunanza, si è quello di mettere in armonia la disciplina delle due chiese, salve sempre le differenze liturgiche (...) Ora la maggior parte dei punti disciplinari della chiesa latina sono più o meno estensibili alle chiese di levante. (...) Penetratosi di siffatte ragioni l'eminentissimo presidente si impegna a parlarne colla commissione centrale» (MANSI XLIX, col. 1009CD-1010A).

([83]) «Per quanto riguarda gli elementi comuni del Codice Orientale con quello per la Chiesa Occidentale, soprattutto nelle materie sopra o interrituali e nella terminologia, è sommamente auspicabile che si prendano misure atte ad uno scambio efficace delle opinioni tra le due Commissioni e si abbia una formulazione in comune

Durante i lavori della Commissione orientale preparatoria la questione sull'uniformità di disciplina tra oriente e occidente fu trattata a più riprese ([84]), con il limite di una postura a priori indicata dal presidente, come abbiamo visto (non dal Valerga, come dice Patelos ([85])). Questa imposizione indubbiamente influì nelle dichiarazioni e nei voti dei consultori: ritengo infatti che ciò spieghi molte delle ambiguità e contraddizioni che leggiamo nelle opinioni espresse dai consultori della Commissione ([86]).

Non entrerò nel dettaglio, ma è opportuno illustrare il clima venuto maturando con l'ausilio di alcune citazioni. Nell'adunanza del 4 dicembre 1868 Simeone aveva nuovamente fatto richiesta di un codice per regolare la disciplina dei cattolici orientali:

> « Il libro di cui si sente più bisogno per le chiese orientali, è un codice di diritto canonico, che ne regoli la disciplina, un codice autorevole, completo e generale per tutte le nazioni, e in armonia colle circostanze dei tempi (...); la compilazione di questo codice sembra essere il compito principale della nostra commissione » ([87]).

Tuttavia, molti erano i contrari al dualismo disciplinare. Nella ventunesima adunanza, del 3 settembre 1869, si torna a discutere dell'argomento:

---

dei testi giuridici relativi » PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, primo principio, n. 5, in « Nuntia » 3 (1976), p. 4.

([84]) Sulla discussione riguardo l'uniformità di disciplina cfr. MANSI XLIX, coll. 1083A-1091B.

([85]) PATELOS, *o. c.*, p. 162-163.

([86]) La linea indicata da Barnabò era troppo coercitiva, sicché ritengo che lasciava ai consultori poco margine di esprimere la loro personale opinione: « Richiesto l'eminentissimo presidente se i lavori della commissione dovranno presentarsi ai vescovi allorché verranno in concilio, fece osservare che i consultori devono esser pronti a sostenere i punti che la santa sede proporrà in concilio, e siccome anche i vescovi avranno la libertà della proposta, devono prepararsi altresì a rispondere alle loro interpellanze » (MANSI XLIX, col. 1014B). Ciò provocherà l'abbandono delle commissioni da parte di diversi consultori (cfr. PATELOS, *o. c.*, p. 118 in fine e p. 137).

([87]) MANSI XLIX, col. 1012C. Comunque, Simeone concepiva questo codice in senso latinizzante: infatti, come abbiamo visto, qualche mese prima aveva affermato che « la maggior parte dei punti disciplinari della chiesa latina sono più o meno estensibili alle chiese di Levante... » (vide supra, nota 82).

> «Se convenga regolare le disposizioni del concilio in guisa che obblighino egualmente le chiese latine non meno che le quelle di rito orientale; ed evitare tutto ciò che potrebbe implicare la consecrazione del dualismo disciplinare, o dar motivo di ritenere il concilio stesso meramente occidentale. (...) L'origine del dualismo disciplinare, proseguiva mons. segretario [Cretoni], è dallo scisma. (...) Che però convenga distruggere, quanto si può questo dualismo, è secondo la mente della santa sede, la quale si è adoperata, come ha potuto, per avvicinare gli orientali alla disciplina latina. (...). [Howard] Due discipline non devono sussistere (...), il rito è indipendente dalla disciplina. L'Oriente fino a Fozio dettava leggi all'Occidente (...) questi rimasse cattolico, e quello ebbe la sventura di cadere nello scisma. Oggi dunque tocca all'Oriente d'imbeversi dello spirito dell'Occidente» ([88]).

Alla fine, nella Commissione preparatoria si decise di non proseguire nelle discussioni sul progetto di un codice orientale:

> «Non sembrò questo il luogo opportuno per trattare del codice di diritto canonico da compilarsi per gli Orientali, tanto più che contenendo questo capo dei punti in cui gli Orientali si differenziano dei latini, ove in esso si parlasse del codice di disciplina, verrebbe implicitamente a consagrarsi il dualismo disciplinare, il che è contro la mente della Commissione nostra oggimai sanzionata dalla Commissione direttrice» ([89]).

Infatti, nel prospetto dei temi trattati nella Commissione orientale preparatoria inviato alla Commissione direttrice, il primo punto riguarda questo argomento, affermando che la Commissione aveva deciso di proporre di procedere a unificare la disciplina non solo tra le chiese orientali, ma anche tra oriente e occidente. Si afferma anche che i presidenti di tutte le altre commissioni erano d'accordo e che si era cominciato a mettere in pratica questa uniformità ([90]).

([88]) MANSI XLIX, coll. 1083; 1091; 1090. Ho aggiunto tra parentesi quadrati i nomi degli autori di queste dichiarazioni, dalle indicazioni del Mansi.

([89]) MANSI XLIX, 1131BC.

([90]) MANSI XLIX, col. 1161AC.

Bisogna, tuttavia, sottolineare che se l'uniformità di disciplina fosse stata definitivamente imposta, non vi sarebbe stata ragione di stabilire una disciplina propria per le Chiese orientali cattoliche e, quindi, i voti dei consultori non avrebbero avuto alcun senso.

L'argomento dell'uniformità di disciplina tra Occidente e Oriente riemerse anche durante le Sessioni conciliari e nei Congressi particolari della Deputazione per la disciplina ecclesiastica, con strenua difesa dell'autonomia da parte dei prelati orientali presenti in Aula, controbilanciata dalla visione latinizzante della maggior parte della Deputazione per la disciplina ecclesiastica. Anche se da parte di molti esponenti ecclesiastici la volontà di promuovere il principio di uniformità certamente esisteva, alla fine si prese atto dell'inopportunità di ingiungerla tutta e subito. Quindi restava ancora spazio alle particolarità orientali, malgrado in esse fossero frammisti parecchi elementi di sapore latino.

Infatti, il 25 gennaio 1870, nella Congregazione generale del Concilio il patriarca Caldeo Giuseppe VI Audo protestava contro questa unicità disciplinare, avvertendo il pericolo di tumulti popolari qualora le antiche tradizioni avessero subito trasformazioni, e chiedendo la possibilità che ogni chiesa orientale elaborasse il proprio diritto applicando i decreti del concilio e le proprie tradizioni ([91]). E anche Papp-Szilágyi intervenne alla settima Congregazione generale (27 gennaio 1870), per difendere l'autonomia disciplinare della sua Chiesa ([92]).

([91]) «Sed quod de dogmatibus asserimus, de canonibus disciplinae asserere non possumus. Omnes enim optime sciunt quod orientales populi ita in antiquae disciplinae ritibus, consuetudinibus ac privilegiis eorum ecclesiae aedo tenaces sunt, ut vix aliquid etiam parvi momenti mutari patiantur sine magno tumultu et gravibus scandalis... Fateor etiam disciplinam ecclesiarum patriarchatus nostri aliqua reformatione indigere... Veruntamen habita ratione ad circumstantias... consequens est: 1° ut non omnes disciplinae canones singulis ecclesiis indiscriminatim applicari possint... Consequens est 2° quod pro unaquaque natione et patriarchatu ita facienda est reformatio, ut ratio habeatura ad respectiva adiuncta; et nonnisi per concilia nationalia id obtineri posset. 3° Ad hoc deprecandus est sanctissimus dominus noster Pius papa IX feliciter regnans, atque iste venerandus ecclesiae catholicae senatus, ut data venia nobis assignetur locus ac tempus, ut ex huius concilii Vaticani schematibus disciplinaribus, quae nobis aplicabilia sunt, et ex nostris antiquis canonibus et constitutionibus novum ius canonicum componamus, quod patrum reverendissimorum examini, et deinde approbatione praebeamus. Idipsum de aliis etiam patriarchatibus puto esse dicendum» MANSI L, col. 515BCD.

([92]) «Videtis ergo, sancti concilii Patres, quod nos orientales catholici habe-

Patelos non riferisce nulla sulla discussione riguardo all'uniformità di disciplina in seno alla Deputazione conciliare per la disciplina ecclesiastica, perché i verbali di questa Deputazione non sono riportati sul Mansi: tuttavia erano già stati pubblicati nel 1978 da Lajos Pásztor ([93]). Questi verbali pubblicati dal Pásztor sono invece citati da Klaus Schatz nel lavoro più recente che ho trovato sull'argomento ([94]).

Anche se ciò supera l'ambito del nostro studio (limitato ai voti dei consultori della Commissione orientale preparatoria), ritengo utile riferire ora qualche brano di questa Deputazione riguardante l'uniformità di disciplina, con lo scopo di completare il quadro offerto da Patelos.

Nella Congregazione particolare della Deputazione per la disciplina ecclesiastica, prendendo spunto del polemico discorso di Audo in aula conciliare ([95]) e da un documento firmato dai vescovi

---

mus nostrum determinatum codicem, qui clare et determinate loquitur... Et quoniam sancta sedem apostolica iterato atque solemniter vovit a nobis orientalibus catholicis unionem tantum fidei postulare... et... iterato ac solemniter vovit codicem et disciplinam orientalis ecclesiae, tum rituale sartum tectumque observare; hinc ad calcem schematis addendum esse puto... videlicet ad fideles et clerum orientales ecclesiae: "Sacra approbante synodo, declaramus episcopos orientalis ecclesiae per hanc nostram constitutionem minime impediri, ut disciplinam ecclesiasticam secundum canones, codice ecclesiae orientalis complexos, porro quoque atque suo modo moderetur" » MANSI L, col. 544D.

([93]) L. PÁSZTOR, « Concilio Vaticano I. I Verbali della deputazione per la disciplina ecclesiastica », in AA.VV., *Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano*, (« Collectanea Archivi Vaticani » 6), vol. II, Città del Vaticano - Archivio Vaticano 1978, p. 195-303. Oggi si trovano già nell'ASV, *Conc. Vat. I*, busta 110 (sono 138 fogli manoscritti). L'Indice del Fondo in questa busta 110 riporta: « Per le vicende dei verbali cfr. b.92, fasc. XI (lettera del Feye) ». Questa Deputazione disciplinare, riunita nelle sue congregazioni particolari, « aveva il compito di esaminare i problemi sollevati nelle congregazioni generali in relazione agli schemi disciplinari, decidere in merito e di riferire poi ai padri conciliari per giungere così alla formulazione definitiva dei relativi decreti » (PÁSZTOR, *o. c.*, p. 195). « La Deputazione si occupò però non solo degli interventi conciliari, riassunti nella sinossi analitica, ma anche degli scritti presentati in relazione agli schemi al di fuori delle congregazioni generali » (PÁSZTOR, *o. c.*, p. 202).

([94]) Cfr. K. SCHATZ, *Pius IX., das 1. Vatikanum und die katholischen Ostkirchen*, in « Ostkirchliche Studien », 51 (2001), pp. 253-266 [qui pp. 259-260, nota 26 in fine]. Tuttavia Schatz non riporta i testi.

([95]) MANSI L, 885-886. Patelos riporta anche altri interventi di Audo a questo

romeni Papp-Szilágyi e Vancsa ([96]), il presidente, cardinale Capalti, già membro della Commissione orientale preparatoria ([97]), sosteneva l'uniformità disciplinare sebbene non ritenesse opportuno di esigerla tutta intera e subito, per timore di perdere molte anime, giacché gli orientali, dopo secoli di fedele osservanza dei canoni antichi, non erano preparati a tali innovazioni ([98]).

---

riguardo, in connessione con il suo rifiuto della Bolla *Reversurus*: cfr. PATELOS, *o. c.*, pp. 441-447.

([96]) Era stato richiesto dallo stesso Capalti (cfr. L. PÁSZTOR, *I Verbali...*, o. c., p. 226). Questo documento è pubblicato in MANSI LIII, coll. 622-628, cui originale si trova in ASV, *Conc. Vat. I*, busta 67, SEGRETERIA, VARIA, fasc. III, «Petitiones in Concilio pontifici aut presidibus oblatae - archetypa. ord.», n. 25: «Memorandum quo fit declaratio intutitu ritus et disciplinae Ecclesiae graeco-catholicae respectu habito ad provinciam ecclesiasticam graeco-catholicam Rumenam Fogaras-Alba Juliensem per Ep.pos huius provinciae in Sacros. Concilio Vaticano praesentes», Roma 18 Marzo 1870, firmato da mons. Vancsa e mons. Pápp-Szilágyi. 17 pagine manoscritte. Memorandum che fu consegnato al presidente della Deputazione «pro rebus disciplinae ecclesiasticae».

([97]) Il 19 settembre 1869, un estratto delle discussioni era stato consegnato al segretario della congregazione direttrice: cfr. MANSI XLIX, col. 1102 B.

([98]) «*Congregatio VI - 2 maii 1870:* (...) 5°. Unus [Patriarcha Babylonensis Chaldaeorum, p. 53 sq (M. 50, 885-886)] adnotavit, non esse eamdem pro Oriente, ac pro Occidente, statuendam disciplinam. Maximi momenti, ait e.mus [Capalti], observatio est, et videndum quae principia generalia sint sequenda. Pluries haec quaestio fuit agitata, et, historicae loquendo, semper putavi dualitatem disciplinae inter Orientalem et Occidentalem Ecclesiam nullum habere fundamentum. Ritus quidem Orientales Ecclesiae semper voluit manere intactos, exceptis iis qui unitatem Ecclesiae vel dogma offenderent; sed aliae sunt leges rituales, aliae disciplinares quae nihil cum ritibus commune habent. Primis Ecclesiae temporibus, in conciliis generalibus in Oriente habitis, etsi maxima episcoporum pars constaret ex Orientalibus, nihilominus disciplina statuta communis erat etiam in Occidenti. (...). At post schisma Photii Orientales se separarunt a communione Sedis Apostolicae, et concilia debuerunt celebrari in Occidente, non in Oriente; Orientales invitati fere nunquam accedere voluerunt (...). Inde dualitas disciplinae. (...) Nunc Concilium oecumenicum, collectum ex episcopis etiam Orientis omnium rituum, congregatum est. (...) Absurdum maxime foret si hi suffragium ferrent de disciplina ea conditione ut illa sit pro Ecclesia Latina sola, (...). Attamen aliud est loqui de stricto jure, aliud vero loqui de eo quod ex prudentia, et non ex extricto jure, exigi potest. Adhuc sunt Orientales in conditione extraordinaria, et fieri nequit, ut post plura secula, quibus non vixerunt nisi sub antiquis canonibus, illico debeant observare totam disciplinam comunem. Si nimis vellemus urgere, multas forsitam animas perderemus. (...) Si fieri possit, scopus noster est ut schismaticis non demus occassionem longius recedendi. Maxima es apud Rumenos susceptibilitas; valde insistunt antiquis canonibus et consuetudinibus suis. Si statim adoptamus disciplinam communem, illico magis eos removebimus. (...) Unde, ait e.mus, persuasum

Quindi fu deciso di inviare il documento dei vescovi romeni alla Deputazione «pro rebus Orientalium», e differire la risposta al problema finché non fossero pervenute nuove «animadversiones» dai vescovi orientali ([99]). Ciò comportò il definitivo tramonto del tentativo di uniformare la disciplina orientale e occidentale nel Concilio. Pur se le ragioni che condussero a tale decisione non sono affatto convincenti (vale a dire, l'immaturità degli orientali alla novità), si deve comunque accogliere positivamente la prudenza del Card. Capalti a questo riguardo.

5. *I voti dei consultori della Commissione orientale.*

Torniamo ora ai lavori della Commissione orientale preparatoria. I voti dei consultori e gli schemi della Commissione furono citati in forma completa nel MANSI, volume XLIX, parte B ([100]), numero XVI, intitolato «*Acta consultorum qui ad res missionum ecclesiarumque ritus orientalis sua studia contulerunt*» ([101]). Li presento qui con i dati che offre l'elenco del Mansi sopra riferito, ma non secondo l'ordine in esso riportato, bensì seguendo l'ordine temporale in cui appaiono nominati durante le sessioni della Commissione:

1. Valerga (Iosephus), *Piano di Studii per l'ammiglioramento delle chiese e missioni orientali. Parte prima: Chiese cattoliche di rito orientale* (1868), 44 p. ([102]).

2. Cretoni (Seraphinus), *De obligatione clericorum orientalis ritus divini oficii recitandi* (decembri 1868), 21 p. ([103]).

3. Rosi-Bernardini (Franciscus), *Utrum expediat patribus futuri concilii proponere, ut nova definitione confirment*

---

mihi est paucas pro Orientalibus faciendas esse innovationes, et eas, quae fiunt, molliter fieri oportere» L. PÁSZTOR, *I Verbali...*, o. c., pp. 225-227.

([99]) Cfr. *ibid.*, p. 227.

([100]) «*Acta Commissionum ad Res Concilii Paranda*».

([101]) MANSI XLIX 1169D-1172B.

([102]) Per errore, la lista del Mansi riporta la datazione all'anno 1869, ma questo voto era già stato nominato nella Sessione del 23 gennaio 1868 (MANSI XLIX, col. 1001CD).

([103]) È citato nella sessione del 23 dicembre 1868 (MANSI XLIX, col. 1014C). Tra i voti che doveva presentare Vercellone riguardo i libri liturgici vi era anche quello sull'obbligo della recita dell'ufficio divino, e dopo la malattia di questi, le materie erano state affidate a Martinov (cfr. MANSI XLIX, col. 1011A): quindi, non abbiamo dati per sapere quando questo voto fu affidato a Cretoni.

doctrinam catholicam de indissolubilitate matrimonii (ianuario 1869), 52 p. ([104]).

4. Haneberg (Bonifacius de), *Quaeritur, num patribus futuri concilii quaedam proponenda sit definitio et dispositio: De consensu sponsorum apud christianos orientales, in primis Graecos* (ianuario 1869), 15 p. ([105]).

5. Rosi-Bernardini (Franciscus), *Utrum patribus futuri concilii proponendum sit, ut consulant consensui de praesenti exprimendo inter Graecos aliosque orientales in matrimonio ineundo* (februario 1869), 53 p. ([106]).

6. Valerga (Iosephus), [*Piano di Studi*] *Parte Seconda: Missioni latine presso le popolazioni di rito orientale* (1869), 35 p. ([107]).

7. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De polygamia successiva inter Graecos, aliosque orientales vetita* (maio 1869), 94 p. ([108]).

8. Haneberg (Bonifacius de), *Quaeritur, num patribus futuri concilii quaedam proponenda sint, quae ad reformationem regularium ritus orientalis pertineant* (martio 1869), 31 p. ([109]).

9. Leonardo (padre) [Valerga], *Degli ordini monastici orientali* (ianuario 1869), 14 p. ([110]).

10. Martinov (Ioannes), *De modo quodam peculiari reformandi clerum ecclesiae orientalis regularem* (maio 1869), 44 p. ([111]).

([104]) È soltanto nominato nelle osservazioni di Haneberg a proposito della sessione del 22 gennaio 1869: MANSI XLIX, col. 1019A.

([105]) Indicato, insieme a quello parallelo di Rosi-Bernardini, nella sessione del 19 febbraio 1869: MANSI XLIX, col. 1020BC.

([106]) Come abbiamo detto, era stato indicato, con quello parallelo di Haneberg, nella sessione del 19 febbraio 1869: MANSI XLIX, col. 1020BC.

([107]) Nominato nella sessione del 23 marzo 1869: MANSI XLIX, col. 1023CD.

([108]) Per errore la lista del Mansi indica la data «maio 1868», ma era stato nominato, in nota, nella sessione del 28 maggio 1869, con la vera data «maio 1869»: MANSI XLIX, col. 1057A nota 1.

([109]) Nominato, insieme agli altri due voti sui religiosi, soltanto in nota, nella sessione del 8 giugno 1869: MANSI XLIX, col. 1063D nota 1.

([110]) Nominato, insieme agli altri due voti sui religiosi, soltanto in nota, nella sessione del 8 giugno 1869: MANSI XLIX, col. 1063D nota 1.

([111]) Nominato, insieme agli altri due voti sui religiosi, soltanto in nota, nella sessione del 8 giugno 1869: MANSI XLIX, col. 1063D nota 1.

11. Valerga (Iosephus), *In qual modo debbano essere nel concilio ecumenico trattate le materie riguardanti le chiese di rito orientale* (agosto 1869), 20 p. ([112]).

12. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De impedimentis Conditionis, consanguinitatis et affinitatis ex copula licita apud Orientales matrimonium dirimentibus* (septembri 1869), 92 p. ([113]).

13. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De ministro extraordinario confirmationis apud Orientales* (octobri 1869), 128 p. ([114]).

14. Valerga (Iosephus), *De rituum intermixtione et de transitu ab uno ad alterum ritum* (novembri 1869), 36 p. ([115]).

15. David (Iosephus) *Piano di un capo su' riti da proporsi al concilio ecumenico* (novembri 1869), 32 p. ([116]).

16. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De impedimentis cognationis spiritualis, affinitatis ex copula illicita et criminis apud Orientales* (decembri 1869), 69 p. ([117]).

17. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De impedimentis cognationis legalis et clandestinitatis apud Orientales* (februario 1870), 107 p. ([118]).

18. Theiner (Augustinus), *De sacris ordinationibus* (februario 1870), 28 p. ([119]).

19. David (Iosephus), *De Ordinis sacramento apud orientales omnes praeter Graecos non Melchitas* (martio 1870), 46 p. ([120]).

([112]) È indicato nella sessione del 3 settembre 1869: MANSI XLIX, col. 1083C e nota 1.

([113]) Segnalato nella sessione del 24 settembre 1869: MANSI XLIX, col. 1102C.

([114]) Indicato nella sessione del 25 ottobre 1869: MANSI XLIX, col. 1116A.

([115]) Indicato, insieme a quello parallelo di David, nella sessione del 30 novembre 1869: MANSI XLIX, col. 1130A.

([116]) Indicato, insieme a quello parallelo di Valerga, nella sessione del 30 novembre 1869: MANSI XLIX, col. 1130A.

([117]) Indicato nella sessione del 17 dicembre 1869: MANSI XLIX, col. 1144B.

([118]) Accennato nella sessione del 19 febbraio 1870: MANSI XLIX, col. 1145B.

([119]) Questo voto non è nominato esplicitamente nei verbali delle sessioni riportati in Mansi ma — contrariamente a ciò che afferma Patelos — in realtà fu esaminato dalla Commissione insieme al parallelo voto di David.

([120]) Indicato esplicitamente nella sessione del 15 marzo 1870: MANSI XLIX,

20. Martinov (Ioannes), *De impedimentis ordinis et professionis religiosae apud orientales* (aprili 1870), 64 p. ([121]).

21. Rosi-Bernardini (Franciscus), *De reliquis impedimentis matrimonium dirimentibus apud Orientales: nempe de iustitia publicae honestatis, cultus disparitate, vi et metu, ligamine, impotentia, aetate et raptu* (augusto 1870), 131 p. ([122]).

Come ho detto, questi voti dei consultori non sono stati mai pubblicati; e nemmeno presentati nel loro insieme, anche se alcuni autori erano al corrente della loro esistenza (Salvatore Manna ha presentato quelli riguardanti il patriarca Valerga, e Luigi Bressan ha riassunto uno dei voti di Rosi-Bernardini). Oggi questi voti si possono consultare nell'Archivio Segreto Vaticano, Fondo *Concilio Vaticano I*, busta 149.

Visto che lo studio di ognuno dei 21 voti presentati dai consultori esorbiterebbe dalle possibilità di questa presentazione, mi sono limitato a prescegliere un voto per ognuno degli otto consultori che hanno effettivamente consegnato pareri alla Commissione, per poter offrire un saggio del loro lavoro. Per selezionare questi voti ho adottato i seguenti criteri: in primo luogo evitare ripetizioni nei casi in cui due consultori abbiamo scritto sullo stesso argomento; inoltre, dare preferenza ai voti che — a mio avviso — hanno più interesse per le circostanze attuali; e, infine — in mancanza di altri criteri — prendere semplicemente il primo voto che il consultore ha redatto.

Quindi, con uno sguardo generale sul contenuto dei voti dei consultori, possiamo affermare che la maggior parte di essi si adoperò con solerzia nella redazione dei voti. I consultori Valerga, Leonardo e David, adoperano uno stile che sa più di politica ecclesiastica che di ricerca scientifica, anche se David dimostra una buona conoscenza delle fonti orientali. Cretoni, Rosi-Bernardini, Haneberg,

---

col. 1153C, anche se Patelos afferma che non fu esaminato per mancanza di tempo (PATELOS, *o. c.*, p. 140), in realtà fu vagliato dalla Commissione.

([121]) Segnalato nell'ultima sessione del 9 maggio 1870: MANSI XLIX, col. 1160D.

([122]) Tranne il riferimento generico nell'elenco (MANSI XLIX, col. 1171A), non esiste altra indicazione in Mansi. Non fu esaminato per mancanza di tempo (PATELOS, *o. c.*, p. 140).

Theiner e Martinov consegnarono voti con stile più erudito, con maggiori riferimenti bibliografici ed indicazioni delle fonti.

Il lavoro di Cretoni sull'obbligo della recita dell'ufficio divino per i chierici orientali ([123]) sfoggia una impostazione apologetica e pregiudiziale a favore dell'estensione agli orientali della disciplina latina di Trento. La base di tutto il suo ragionamento è l'esistenza di una consuetudine sull'obbligo giornaliero e generale, consuetudine che — a mio parere — non è sufficientemente provata nel voto. Oggi il c. 377 del CCEO lascia al diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris* stabilire la portata di tale obbligo.

Ho constatato che il voto di Rosi-Bernardini sull'indissolubilità del matrimonio ([124]) è un capolavoro di erudizione e di prudenza di governo. Vi sono alcune questioni in cui l'autore fa trasparire un po' la sua formazione latina, ma è evidente anche la sua grande stima per le tradizioni orientali e il desiderio di facilitare il cammino verso l'unità. Infatti, alla domanda se dichiarare dogma l'indissolubilità matrimoniale, Rosi-Bernardini rispose che ciò era possibile se al Concilio avessero partecipato soltanto gli orientali cattolici, ma è di parere contrario nel caso in cui fossero intervenuti anche gli ortodossi cercando l'unione. Comunque, a mio avviso, le sue conclusioni non sarebbero riproponibili nelle circostanze odierne, a causa della mutata impostazione del dialogo ecumenico, che esige sempre chiarezza nella presentazione delle proprie dottrine e, inoltre, per la oggi più acuta esigenza di contrastare la mentalità divorzistica imperante anche in molti cattolici.

Pure il voto di Haneberg sull'espressione del consenso matrimoniale ([125]) da prova di profonda erudizione e dimostra una spiccata libertà di pensiero. Infatti, la conclusione del consultore è contraria alla richiesta iniziale del Valerga intesa ad esigere nei bizantini l'introduzione dell'espressione esplicita del consenso: Haneberg invece ritiene che basta lasciare le cose come stanno (perché nella celebrazione bizantina del matrimonio il consenso è sufficientemente espresso tramite altri segni), anche se — per venire incontro alle richieste del Valerga — prevede che il parroco possa fare l'interrogazione agli sposi prima della cerimonia.

([123]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 3r-17v.
([124]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 18r-46v.
([125]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 47r-55v.

Nel voto che contiene la prima parte del «Piano di Studi» del patriarca Valerga ([126]) si palesa la volontà di procedere all'unità di disciplina tra Oriente ed Occidente, sempre in senso latinizzante, anche se il Valerga afferma che i riti liturgici debbono essere ad ogni costo rispettati, e parla addirittura di rispettare le consuetudini, proponendo regole per determinare le differenze disciplinari da mantenersi. Quindi, egli non riteneva opportuna una uniformità disciplinare totale ed immediata; tuttavia affermava senza ambagi che tale atteggiamento è solo dettato dalla prudenza, onde non provocare ulteriori scismi. Ho indicato sopra gli ultimi sviluppi conciliari della vicenda sull'uniformità di disciplina. Inoltre, va segnalato che una delle proposte del Valerga per stabilire quali norme del Concilio dovevano essere vincolanti per gli orientali è molto simile a quella che oggi si trova nel c. 1492 del CCEO. Tra i diversi punti specifici di disciplina da correggere, Valerga proponeva — come poi farà anche David — di eliminare la norma che vietava ai fedeli di partecipare ai sacramenti amministrati secondo un rito diverso.

Il carmelitano Leonardo di San Giuseppe, fratello del patriarca Valerga, redasse un solo voto, assai semplice, sulla riforma dei Monaci ([127]). In esso non vi sono riferimenti eruditi, ma dimostra una conoscenza pratica dei problemi della vita dei monaci in Medio Oriente. La sua impostazione è candidamente latinizzante e non indica nessuna particolarità della tradizione disciplinare orientale riguardo ai monaci, tranne qualche accenno agli anacoreti. Leonardo di San Giuseppe è, quindi, schiettamente a favore di una estensione dei decreti tridentini ai monaci orientali.

Il voto di David sui Riti ([128]) è scritto con uno stile notevolmente informale e nel contempo diplomatico. Mi spiego: si intuisce che in alcune occasioni il consultore usa delle espressioni che hanno come scopo la *captatio benevolentiae* dell'ambiente curiale, ma in fondo ha l'intenzione di difendere la disciplina orientale e smantellare il predominio del rito latino. Comunque, bisogna riconoscere che David è contrario alla sovrapposizione di giurisdizioni sullo stesso territorio in base alla *nazione* dei fedeli, e desidera l'unità di governo: ma questo è un argomento opinabile, difeso anche

---

([126]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 88r-109v.
([127]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 183r-190v.
([128]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 406r-424v.

da molti autori ortodossi. Oltre a questo, David propone una serie di decreti sul rapporto tra i riti, che in molti casi sono innovatori e precursori della disciplina odierna, ed esprimono il desiderio di superare la cosiddetta « praestantia ritus latini ». Per esempio, David riprende la proposta del Valerga sull'abrogazione dell'allora vigente divieto di ricevere i sacramenti in un rito diverso da quello di appartenenza, e la basa su motivazioni convincenti.

Il voto di Theiner sugli ordini sacri ([129]) si prefigge di dimostrare che i decreti tridentini sull'età, formazione e interstizi, sono applicabili ai candidati orientali agli ordini sacri. Il voto non manca di erudizione, ma è disordinato nella sistematica ed ha un'impostazione amaramente difensiva e latinizzante.

Infine, il voto del gesuita Martinov è un vero manuale sull'impedimento matrimoniale di ordine sacro e di professione monastica ([130]). Lo stile dell'esposizione è a spirale: forse può sembrare ripetitivo ma ad ogni giro offre sempre un maggior approfondimento sul punto esaminato. Il voto conclude a favore della nullità dei matrimoni contratti dopo l'ordinazione e dopo la professione monastica anche in oriente, e ci sembra convincente l'affermazione di una tradizione disciplinare comune tra oriente e occidente in questo punto. Oggi potrebbe sembrare strano dubitarne, ma all'epoca questo nodo richiedeva chiarimenti, una volta per tutte, e si deve essere riconoscenti a Martinov per il suo serio e profondo parere.

Come si può intuire, residuano molti voti di consultori di cui non si è fatto nemmeno un primo approccio di valutazione, e molti meritano veramente uno studio approfondito: si possono citare, ad esempio i voti sulle Missioni Apostoliche in territori di tradizione orientale e i diversi voti di Rosi-Bernardini sugli impedimenti matrimoniali.

Sono certo che lo studio particolareggiato di questi voti dei consultori arricchirà il ricercatore nella conoscenza delle fonti del Diritto orientale e gli offrirà luci sull'origine di molti punti della normativa odierna. Ora non ci resta che esprimere il desiderio che questo nostro lavoro possa risultare utile a futuri studi sulla disciplina delle Chiese orientali.

([129]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 537r-552v.
([130]) ASV, *Conc. Vat. I*, busta 149, ff. 578r-611v.